



# REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

## REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 29 aprile 2013 e modificato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 12 marzo 2018

Art. 1 <i>Modalità di acquisizione della qualità di Socio</i>	3
Art. 2 Cause di sospensione e decadenza	5
Art. 3 Presidenza dell'Assemblea dei Soci	6
Art. 4 Convocazione dell'Assemblea dei Soci	6
Art. 5 Costituzione dell'Assemblea dei Soci	7
Art. 6 Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci	7
Art. 7 Validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci	8
Art. 8 <i>Verbale delle adunanze dell'Assemblea dei Soci</i>	8
Art. 9 Procedura per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo	8
Art. 10 <i>Libri sociali</i>	11
Art. 11 <i>Disposizioni finali e transitorie</i>	11

#### Art. 1

#### Modalità di acquisizione della qualità di Socio

Secondo quanto previsto dallo Statuto:

- 1. l'Assemblea dei Soci è composta da un numero massimo di centocinque Soci;
- 2. la qualità di Socio si acquista mediante votazione fra i nominativi di un unico elenco predisposto sulla base di candidature presentate da almeno venti Soci legittimati al voto e integrato con i nominativi dei Soci scaduti dal primo mandato purché questi ultimi siano:
  - a) intervenuti in almeno 10 sedute assembleari tenutesi nel corso del loro primo mandato:
  - b) interessati al rinnovo del mandato stesso;
- 3. i Soci durano in carica dieci anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. I Soci che abbiano esperito due mandati consecutivi sono rieleggibili trascorso un periodo non inferiore a quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato;
- 4. i Soci eletti o nominati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n.153 mantengono la qualità di Socio fino al termine naturale del loro mandato;
- 5. i Soci di nuova nomina sono scelti fra persone preferibilmente residenti e domiciliate nella Provincia di Lucca da almeno 5 anni con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo i requisiti previsti dall'art.9 dello Statuto e in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo Statuto stesso come ambito d'intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell'impresa, sia per qualità personali, che per l'esperienza maturata in incarichi pubblici o privati nei settori d'intervento della Fondazione medesima;
- 6. non possono essere nominati Soci, e se precedentemente nominati decadono dalla carica, coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

L'Assemblea può procedere all'elezione di nuovi Soci fino a concorrenza del loro numero massimo.

Ciascuna proposta per l'elezione a Socio deve:

- 1. contenere un'unica candidatura;
- 2. essere formulata per iscritto;
- 3. essere sostenuta da almeno venti Soci legittimati al voto;
- 4. essere corredata da dettagliato "curriculum vitae" del candidato a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- 5. essere depositata presso la sede della Fondazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Presidente dell'Assemblea:

- 1. in occasione della seduta assembleare prevista per il rilascio del parere preventivo non vincolante sul Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio successivo, e, comunque, entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno, accerta il numero dei Soci che è possibile eleggere considerando nel computo dei Soci in carica anche quelli sospesi a norma dell'art.13 dello Statuto;
- 2. comunica il numero di cui sopra ai Soci nel corso della predetta seduta assembleare e, in ogni caso, ne dispone la tempestiva pubblicazione sul sito internet della Fondazione invitando i Soci a tener conto, nell'ambito delle proposte di candidatura, dell'esigenza di assicurare la presenza sia del genere femminile che di quello maschile:
- 3. pone l'eventuale elezione all'ordine del giorno della prima riunione assembleare che si tenga dopo il 30 novembre successivo;
- 4. predispone l'elenco dei candidati, sulla base delle candidature ricevute e ritenute ammissibili secondo quanto stabilito dallo Statuto, mettendolo a disposizione dei Soci presso la sede della Fondazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- 5. ai fini dell'inserimento d'ufficio del nominativo dei Soci scaduti dal primo mandato nell'elenco dei candidati, all'approssimarsi della scadenza del mandato stesso, provvede ad inviare ai soli Soci per i quali sia verificata la condizione di cui all'art.1, comma 1, punto 2, lettera a) una comunicazione contenente l'invito a manifestare il proprio interesse al rinnovo del mandato medesimo.

Tutti i candidati sono inseriti in ordine alfabetico in un'unica scheda di votazione.

Nella scheda di votazione non può essere espresso, a pena di nullità, un numero di voti superiore al numero dei Soci da eleggere, né possono essere aggiunti nominativi diversi da quelli già riportati.

Al termine delle votazioni è redatta una graduatoria dei candidati che risultano aver ottenuto almeno 25 voti. La graduatoria è stilata in ordine decrescente di voti ottenuti, dando la precedenza, in caso di parità di voti, al candidato più anziano d'età.

I candidati eletti sono individuati attingendo dalla graduatoria suddetta, partendo dalla prima posizione fino a concorrenza del numero di posti vacanti.

Per l'elezione dei Soci si prescinde dal raggiungimento della maggioranza per le deliberazioni assembleari prevista dall'art.7, comma 1 del presente Regolamento.

Entro trenta giorni dalla data dell'elezione, il Presidente dell'Assemblea comunica ai candidati eletti l'avvenuta elezione e, previa presentazione da parte degli interessati della documentazione idonea, effettua la verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e provvede alla loro proclamazione.

Sono considerate decadute le candidature dei non eletti.

#### Art. 2

#### Cause di sospensione e decadenza

A norma dell'art.13 dello Statuto, il Socio che assuma una carica in un altro Organo della Fondazione è sospeso dalle funzioni di Socio per la durata del relativo mandato; tale periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata della carica di Socio.

Il Socio sospeso non può prendere parte attiva ai lavori dell'Assemblea per tutto il periodo della sospensione, salvo che, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, si tratti di questioni afferenti la propria carica in altro Organo della Fondazione.

I Soci che perdano i requisiti previsti dallo Statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto sono dichiarati decaduti dall'Assemblea.

La qualità di Socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione delle stesse da parte del Presidente dell'Assemblea.

Ai fini dell'applicazione dell'art.14, comma 3, dello Statuto, il Socio giustifica la propria assenza direttamente al Presidente dell'Assemblea in qualunque modo giudicato idoneo da parte del Presidente dell'Assemblea medesimo.

#### Art. 3

#### Presidenza dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della stessa; in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono nominati dall'Assemblea stessa fra i Soci e possono ricoprire anche rispettivamente la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione; in tale ultima ipotesi gli stessi non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere nominati consecutivamente più di due volte.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea avviene a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione, ed a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nelle prime due votazioni, alla terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; nella procedura di ballottaggio, a parità di voti, prevale il candidato più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente dell'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente Regolamento.

Le attività del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea non sono compensate in alcun modo.

#### Art. 4

#### Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente della stessa o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, per deliberare sugli argomenti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto nonché ogni qualvolta lo richiedano – per urgenti e comprovati motivi – con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, i seguenti soggetti, ciascuno per non più di due volte l'anno: Organo di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione o almeno un quarto dei Soci legittimati al voto.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad esprimere i pareri preventivi non vincolanti di cui all'art.17 dello Statuto deve tenersi entro quindici giorni dall'informativa del Presidente della Fondazione al Presidente dell'Assemblea; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. L'Assemblea dei Soci è convocata con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun Socio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Con lo stesso avviso deve essere indicata la data della seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefax, telex, telegramma o altro strumento che dia certezza di ricezione, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

### Art. 5 Costituzione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci legittimati al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno trentacinque Soci legittimati al voto.

Nel caso in cui l'Assemblea venga convocata su richiesta di almeno un quarto dei Soci legittimati al voto, l'Assemblea stessa è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci legittimati al voto che hanno sottoscritto la richiesta e complessivamente la metà dei Soci legittimati al voto.

All'Assemblea dei Soci sono invitati ad assistere, senza diritto di voto, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, qualora già non partecipino in quanto anche rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea stessa, i componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Anche il Direttore ed il Vice Direttore della Fondazione partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e il Presidente dell'Assemblea sceglie uno di essi, o un altro dipendente della Fondazione, per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

## **Art. 6**Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci

Non è consentito ai Soci essere rappresentati in Assemblea mediante delega o in forza di procura speciale o generale indipendentemente dal soggetto a cui le stesse siano state conferite.

#### Art. 7

#### Validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Quando la votazione è palese, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Nel caso in cui quest'ultimo non abbia diritto di voto, ovvero si sia astenuto, la proposta che abbia ottenuto la metà dei voti si intende respinta.

Debbono essere adottate a scrutinio segreto le deliberazioni relative ad elezioni nonché quelle riguardanti gli stessi componenti l'Assemblea dei Soci, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente nomina tra i Soci presenti tre Scrutatori. La proposta che abbia ottenuto la metà dei voti si intende respinta.

#### Art. 8

Verbale delle adunanze dell'Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario verbalizzante e dagli Scrutatori, se nominati.

Nel verbale devono essere indicati nominativamente i presenti e devono essere riassunte, su loro richiesta, le dichiarazioni degli intervenuti.

#### Art. 9

Procedura per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo

Per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo di competenza dell'Assemblea dei Soci, il Presidente dell'Assemblea convoca la medesima entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di designazione da parte dell'Organo statutariamente competente, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata a deliberare inviando ai Soci il relativo avviso di convocazione almeno 45 giorni prima della data fissata per la riunione. La richiesta di designazione da parte dell'Organo di Indirizzo deve contenere il numero dei posti vacanti e i criteri da osservare nelle designazioni.

Successivamente alla convocazione dell'Assemblea, il Presidente della stessa svolge una consultazione fra i Soci al fine di illustrare la richiesta di designazione ricevuta e invitare i

Soci stessi a presentare candidature entro il termine di 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Ciascun Socio legittimato al voto può presentare al Presidente dell'Assemblea, entro il termine suddetto, proposte formulate per iscritto contenenti singole candidature, fino al numero massimo di posti da coprire, sostenute da almeno 20 Soci legittimati al voto e corredate da dettagliato "curriculum vitae" del candidato, prevedendo, per quanto possibile, la presenza sia del genere femminile che di quello maschile.

I candidati devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti statutariamente previsti e le rispettive candidature devono essere conformi ai criteri indicati nella richiesta di designazione ricevuta.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature da parte dei Soci, il Presidente dell'Assemblea:

- 1. verifica l'eleggibilità dei candidati proposti dai Soci accertando:
  - a. il possesso dei requisiti statutariamente richiesti;
  - b. la rispondenza delle rispettive candidature ai criteri indicati nella richiesta di designazione;
- 2. esclude i candidati proposti dai Soci che non siano risultati eleggibili;
- 3. integra l'elenco dei candidati proposti dai Soci, ovvero lo redige ex novo in caso di mancanza di candidature da parte dei Soci, formulando proprie proposte (redatte per iscritto, contenenti candidature aventi i requisiti richiesti, rispondenti ai criteri indicati nella richiesta di designazione e corredate da dettagliato "curriculum vitae" del candidato) esclusivamente al fine di assicurare:
  - a. la presentazione di un numero di candidature pari almeno a quello dei componenti da designare;
  - b. la rispondenza delle candidature ai criteri indicati nella richiesta di designazione;
  - c. la presenza sia del genere femminile che di quello maschile;
- 4. deposita infine l'elenco dei candidati (contenente un numero di candidature pari almeno a quello dei componenti da designare) da sottoporre all'Assemblea medesima presso la sede della Fondazione a disposizione dei Soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Alla carica di componente dell'Organo di Indirizzo possono essere candidate persone scelte tra gli stessi Soci ovvero estranee all'Assemblea.

I Soci che siano candidati alla designazione quali componenti l'Organo di Indirizzo non hanno diritto di voto in sede di formazione delle graduatorie di cui ai commi successivi.

Tutti i candidati sono inseriti in ordine alfabetico in un'unica scheda.

Nella scheda di votazione non può essere espresso, a pena di nullità, un numero di voti superiore al numero di componenti da designare, né possono essere aggiunti nominativi diversi da quelli già riportati.

Al termine delle votazioni è redatta una graduatoria dei candidati (di seguito "Prima Graduatoria") che risultano aver ottenuto un numero di voti non inferiore alla maggioranza prevista dal precedente art.7. La Prima Graduatoria è stilata in ordine decrescente di voti ottenuti, dando la precedenza, in caso di parità di voti, al candidato più anziano di età. I candidati designati sono individuati attingendo dalla Prima Graduatoria, partendo dalla prima posizione fino a concorrenza del numero dei componenti da designare.

Qualora non sia possibile redigere la Prima Graduatoria in quanto nessun candidato abbia ottenuto il numero di voti richiesto, ovvero questa si esaurisca senza poter completare la designazione di tutti i componenti necessari, si procederà, nella stessa Assemblea, ad una seconda votazione, riferita ai candidati non designati ai sensi del comma precedente. Al termine delle votazioni è redatta una seconda graduatoria (di seguito "Seconda Graduatoria") dei candidati che risultano aver ottenuto voti ancorché in misura inferiore alla maggioranza prevista dal precedente art.7. La Seconda Graduatoria è stilata in ordine decrescente di voti ottenuti, dando la precedenza, in caso di parità di voti, al candidato più anziano di età. I candidati designati sono individuati attingendo dalla Seconda Graduatoria, partendo dalla prima posizione fino a concorrenza del numero residuo dei componenti da designare.

Qualora uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo designati dall'Assemblea dei Soci vengano nominati membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, ad essi subentrano automaticamente nell'Organo di Indirizzo i primi nominativi non designati della Prima Graduatoria, purché siano in possesso dei requisiti necessari.

Nel caso di assenza o di insufficienza numerica di aventi diritto al subentro, ovvero in caso di mancanza dei requisiti necessari, nonché in tutti gli altri casi in cui vengano meno uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo designati dall'Assemblea, il Presidente della Fondazione attiva prontamente la procedura di designazione di cui all'art.20 dello Statuto e di quanto disciplinato dal presente Regolamento.

I membri nominati su nuova designazione dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

## Art. 10 Libri sociali

Il Direttore della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci e del libro delle adunanze dell'Assemblea.

Ciascun socio, ai sensi dell'art.2422 del codice civile, ha diritto di esaminare i suddetti libri presso la Sede della Fondazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

## **Art. 11**Disposizioni finali e transitorie

Per il proprio funzionamento, l'Assemblea dei Soci si avvale delle risorse e delle strutture della Fondazione.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci.

La condizione di cui all'articolo 1, comma 1, punto 2, lettera a) si applica esclusivamente ai Soci nominati successivamente all'approvazione delle modifiche al presente Regolamento.

Le liste per l'elezione dei nuovi Soci depositate presso la sede della Fondazione entro la data del 15 novembre 2017 restano pienamente valide ai fini della prima elezione dei Soci effettuata successivamente all'approvazione delle modifiche al presente Regolamento.